

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 ottobre 2016, n. 48

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,2MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Orta Nova (FG) in località "Podere Michieletto";

un cavidotto interrato BT di lunghezza pari a circa 50 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna;

n. 1 cabina di consegna BT/MT;

un cavidotto interrato di lunghezza pari a circa 30 metri per il collegamento della cabina di consegna con il sostegno di derivazione;

un nuovo sostegno di linea MT predisposto per la derivazione;

una linea aerea Cu 25 mm² di lunghezza pari a circa 300 m per la connessione in derivazione dalla linea MT "Trionfo".

Società Forturon S.r.l. con sede legale in Piazza Risorgimento, 19 – San Giorgio del Sannio (BN).

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione entro un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha approvato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla medesima conferenza.

Rilevato che:

- la Società Fortore Agroenergie S.r.l. presentava in data 27/10/2011 istanza telematica di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,8 MW (n.1 aerogeneratore) nel Comune di Orta Nova (FG) in località "Podere Michieletto", ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- ENEL SpA, con nota prot. n. 37910 del 29/01/2008, comunicava la soluzione di connessione alla Fortore Sviluppo SpA che prevedeva l'allacciamento dell'impianto alla rete MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT "TRIONFO", alimentata dalla CP Ortanova, e da ubicarsi nel sito individuato dal produttore; tale soluzione di connessione veniva accettata dalla Società in data 26/03/2008;
- la proponente, con nota del 03/04/2009, comunicava ad ENEL SpA: 1) il cambio di titolarità della soluzione di connessione dalla Fortore Sviluppo SpA alla Fortore Agroenergie S.r.l. 2) la modifica apportata alla soluzione di connessione consistente nella realizzazione di un cavidotto interrato anziché della linea aerea Cu 25 mmq prevista da ENEL SpA con nota prot. n. 37910 del 29/01/2008 3) la variazione delle ditte catastali su cui realizzare l'impianto inserite nella richiesta di connessione alla rete;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO_159/16/01/2013/0000453U, espletata la pertinente fase istruttoria telematica, inoltrava alla Società un preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione, a cui veniva dato riscontro con nota acquisita al prot. n.1477 del 19/02/2013;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO_159/25/03/2013/002561U, comunicava l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico in oggetto, ai sensi degli artt.7 e 8 della L. n.241/90 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.1803 del 14/03/2014, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20/05/2014, alla quale, in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, venivano invitate a partecipare anche le Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per progetti di impianti eolici nel Comune di Orta Nova, allo scopo di fornire in sede conferenziale un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni/interferenze tra gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;

- in data 20/05/2014 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, durante la quale si acquisivano i seguenti pareri/note:
 - Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – prot. n.5519 del 10/04/2014;
 - Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche – prot. n. 6299 del 14/02/2014;
 - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 6019 del 16/05/2014;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata – prot. n. 8493 del 19/05/2014;
 - Marina Militare – Comando Marittimo Sud – prot. n.2503 del 19/05/2014;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – prot. n.5357 del 03/05/2011;
 - Comando Militare esercito “Puglia” – prot. n.8289 del 15/07/2013;
 - Regione Puglia – Servizio Foreste – prot. n.8410 del 09/04/2013;
 - Modulo parere della Società Fortore Agroenergie S.r.l.;

i lavori della seduta si concludevano con l’invito alla Società Fortore Agroenergie S.r.l. a produrre la documentazione integrativa richiesta da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; si prendeva atto che la Provincia di Foggia, in virtù della delega attribuita con D.G.R. n.2766/2010, risultava l’ente competente al rilascio del parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell’intervento;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 3158 del 26/05/2014, trasmetteva la documentazione integrativa in ottemperanza a quanto riportato e sottoscritto nel proprio modulo parere acquisito agli atti del verbale della riunione della conferenza di servizi del 20/05/2014, in particolare:
 - dichiarazione del progettista attestante la non interferenza dell’intervento con i titoli minerari per idrocarburi (U.N.M.I.G.), di cui al R.D. n.1775/33;
 - elaborato attestante la non interferenza dell’impianto eolico con quello della Società Enermac S.r.l. proposto nella medesima area territoriale;
- l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 3213 del 27/05/2014, trasmetteva alla proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della conferenza di servizi con allegati i seguenti pareri successivamente acquisiti:
 - SNAM Rete Gas SpA – prot. n. 132 del 16/04/2014;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – prot. n. 6881 del 20/05/2014;
- l’Ufficio Energie Rinnovabili acquisiva successivamente i seguenti ulteriori pareri:
 - Regione Puglia – Ufficio Espropri – prot. n. 14902 del 20/05/2014;
 - Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione PRAE – prot. n. 10946 del 25/07/2014;
- l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 6384 del 02/12/2014, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20/01/2015, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, venivano invitate a partecipare anche le Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per progetti di impianti eolici nel Comune di Orta Nova anteriormente alla Società Fortore Agroenergie S.r.l., allo scopo di fornire alla Conferenza di Servizi un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
- in data 20/01/2015 si svolgeva la riunione delle Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
 - SNAM Rete Gas SpA – prot. n. 314 del 18/12/2014;
 - ARPA Puglia – DAP Foggia – prot. n. 1356 del 13/01/2015;
 - Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio – prot. n. 1228 del 12/01/2015;
 - Regione Puglia – Ufficio Coordinamento STP – prot. n. 860 del 13/01/2015;
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 413 del 19/01/2015;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata – prot. n. 944 del 19/01/2015;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – prot. n. 716 del 20/01/2015;
 - Modulo - parere della Società Fortore Agroenergie S.r.l.;

i lavori della conferenza si concludevano con la presa d'atto della richiesta di documentazione integrativa da parte di ARPA Puglia, già formulata con nota prot. n. 27616 del 14/05/2014 e non riscontrata dalla Società sul sito istituzionale alla data del 13/01/2015; l'Ufficio Energie Rinnovabili evidenziava che agli atti del fascicolo non risultava la nota richiamata da ARPA Puglia, pertanto, previa acquisizione della medesima nota, invitava la proponente a voler produrre la documentazione integrativa richiesta. L'Ufficio, inoltre, prendeva atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in sede di conferenza, relativamente al quale si riservava di adottare le proprie determinazioni conclusive;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 542 del 09/02/2015, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi con allegati i seguenti ulteriori pareri/note:
 - Regione Puglia – Ufficio Attività Estrattive – prot. n. 593 del 20/01/2015;
 - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia – prot. n. 11961 del 30/12/2014;
- la Fortore Agroenergie S.r.l., con nota acquisita dallo scrivente al prot. n. 498 del 05/02/2015, formulava le proprie osservazioni al parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. n. 716 del 20/01/2015;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, preso atto di quanto depositato dalla Società in data 05/02/2015, con nota prot. n. 2441 del 19/02/2015, confermava il parere negativo già reso in sede di conferenza di servizi del 20/01/2015.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica** - prot. n. 3272 del 17/04/2013: si rappresenta che:
 - “a seguito della cessazione del regime transitorio ex art 159 del D.Lgs. 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dell'art 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 della L.R. n. 20/09, la delega al comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della Istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta D.G.R. n. 2273 del 24.11.2009 e s.m.i.;
 - la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2766 del 14/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia, per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10 Megawatt, giusto art. 7 della L.R. n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.

In relazione a quanto esposto la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art 4 della L.R. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P”;

- **Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive** - prot. n. 593 del 20/01/2015: comunica che “verificata la compatibilità con le attività Estrattive autorizzate e/o si richieste, si riconferma il Nulla Osta di massima già espresso con nota prot. 10946 del 25/07/2014” con il quale si esprime “Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate”;
- **Regione Puglia – Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia** - prot. n. 8410 del 09/04/2013: comunica che “le aree di che trattasi, comprese le opere di connessione, non ricadono in area soggetta al vincolo idrogeologico”;
- **Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Coordinamento STP BA/FG** - prot. n. 860 del 13/01/2015: comunica che “dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con i corsi d'acqua naturali e/o artificiali. Anche lo stesso

- impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tali ultima considerazione, nulla osta da parte di quest'Ufficio all'approvazione del progetto”;
- **Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Tecnico ed Espropri** - prot. n. 30523 del 14/12/2015: “si esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera”;
 - **Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche** - prot. n. 2240 del 18/05/2014: comunica che “Il progetto, nel suo complesso, interessa una zona censita catastalmente nel comune di Orta Nova e precisamente insiste sul foglio catastale n. 3 che ricade in un'area sottoposta a “Tutela-Quantitativa” come indicato nel Piano regionale di Tutela delle Acque (PIA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009. Nelle aree sottoposte a Tutela Quantitativa, il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di provenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. (Misure 2.11 nell'allegato 14 del PTA). Tali misure richiedono una drastica riduzione dei prelievi in atto. Pertanto, al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, è sospeso il rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili (prime misure di salvaguardia del PIA). Ferme restando tutte le prescrizioni ed indicazioni sopra riportate, per quel che riguarda specificatamente le competenze in capo all'Ufficio scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento”;
 - **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia** – prot. n. 2441 del 19/02/2015: comunica che “Relativamente alla verifica di compatibilità al PPTR ed alla ricognizione dei vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in data 22.09.2014 (v. nota 12532 all. 1), risultano acquisite agli atti della Scrivente alcune integrazioni richieste. Tuttavia, è da ricordare che la verifica di compatibilità al PPTR compete solo alla Regione Puglia o all'ente delegato; parimenti la ricognizione di cui all'art. 142 del citato decreto, deve essere attestata dall'ente competente. Contrariamente, agli atti della Scrivente è presente solo la nota datata 25.08.2011 (acquisita con protocollo n. 11355 del 07.09.2011 all. 2) inviata dalla ditta Fortore Agroenergie S.r.l. al Sindaco del Comune di Ortanova con cui si richiede udì procedere ad una ricognizione che accerti l'esistenza di vincoli paesaggistici vigenti per legge (art. 412 del D.Lgs. 42/2004)”, mai riscontrata dal Comune stesso. Relativamente alle osservazioni della ditta relative all'analisi di contesto, con l'occasione si ricorda che lo scrivente ufficio opera con serietà ed impegno per una fondamentale ed organica azione di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, affidandosi a personale qualificato, che valuta ed approfondisce lo studio di volta in volta per ciascuna delle problematiche che gli vengono sottoposte e che nel caso in esame, alcun refuso è presente nell'analisi del contesto paesaggistico, che si conferma in pieno.

Al contrario, l'analisi, come peraltro si coglie nella stessa nota della ditta, è fatta osservando il territorio ed il paesaggio in tutte le sue caratteristiche fisiche (“morfologia prevalentemente collinare e sinuosa, digradante verso la pianura”) e nelle trasformazioni in atto (“...una zona soggetta alla forte pressione determinata dagli impianti eolici esistenti e da quelli previsti nelle immediate vicinanze”). Non si sono negate trasformazioni presenti sul territorio né fatte selezioni di alcun tipo tanto che nel parere è scritto: “Si tratta quindi di un intreccio di caratteri fisici, morfologici, socioeconomici e culturali, in cui le vicende degli insediamenti e dell'organizzazione sociale si sono intrecciate per secoli strettamente con l'ambiente, determinando un paesaggio agrario e urbano impostato su rapporti di reciprocità sinergica tra spazi dell'abitare e spazi del lavorare, fra città e campagna, purtroppo ultimamente già fortemente compromessi dalla presenza di un alto numero di aereo generatori, cui quest'ultimo impianto si aggiungerebbe, contribuendo a depauperare il valore paesaggistico dell'area “. E' innegabile inoltre che la pressione territoriale in questa zona della Puglia sia alta, sia per numero di impianti già realizzati che per richieste nuovi impianti e che i valori paesaggistici residui siano da tutelare. Dopo aver dato una motivazione ampia, articolata ed approfondita, logicamente coerente e non affetta da errori, con particolare riferimento all'innegabile impatto dell'impianto eolico sul paesaggio circostante, la Scrivente ha, infine, offerto le possibili soluzioni, tra le quali, in primis, la delocalizzazione

dell'impianto in aree già compromesse, proprio in una bilanciata valutazione dei diversi interessi pubblici e privati, richiamati anche dalla ditta.

Per tutte le ragioni su esposte si è dell'avviso che il parere negativo reso da questa Amministrazione vada confermato”;

- **Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio** – prot. n. 1228 del 12/01/2015: comunica che “l'intervento proposto ricade in un'area non sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 134 o 142 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., e in un'area non sottoposta a tutela diretta dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 trattandosi di terreno compreso nell'ambito territoriale esteso di valore normale (ATE E); l'ufficio scrivente, pertanto, non ritiene di doversi esprimere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento;
- **Comando Marittimo Sud** - prot. n. 2503 del 19/05/2014: comunica che “sul presupposto che dall'attuale esame del portale www.sistema.puglia.it non è emersa alcuna variante progettuale, non può che formulare espresso richiamo al foglio n° 0014047/UID in data 10/04/2013 di Maridipart Taranto” con il quale “1. si rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere ed infrastrutture connesse; 2. si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota”;
- **Comando Militare Esercito “Puglia”** – prot. n.8289 del 15/07/2013: comunica che “tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta:
 - evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08);
 - rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI”;
- **Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 6019 del 16/05/2014: comunica che “Dal confronto con gli elaborati del PAI vigente non risultano, al momento, sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto, così come negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela”;
- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata** - prot. n. 944 del 19/01/2015: comunica che “dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale non sono emerse interferenze tra le opere in progetto e gli impianti gestiti da questo Ente che pertanto non è tenuto a rilasciare alcun parere”;
- **ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia** – prot. n. 63180 del 04/11/2015: comunica che “esaminato il progetto e la documentazione presentata si rileva quanto segue:
 1. L'aerogeneratore considerato nella progettazione presenta le seguenti caratteristiche: marca ENERCON, modello E53, diametro rotore 53 m, altezza mozzo 73.3 m, 24 giri/min, potenza 0,8 MW;
 2. Dalla relazione specialistica integrativa “Calcolo della gittata massima - marzo 2015” si riscontra che la società ha valutato sia il caso di distacco dell'intera pala nel punto di attacco del mozzo, da cui un valore della gittata massima di 108.51 metri che il caso di distacco degli ultimi 5 metri da cui un valore di gittata di 237.57 metri. Si premette che tali valori sono ottenuti considerando un numero di giri/min pari a 24 contrariamente a quanto letto nella relazione precedente luglio 2011 dove si è considerato un valore di 29 giri/min. Nella presente relazione, relativamente alle interferenze tra gli aerogeneratori esaminati e i recettori presenti (fabbricati), nelle vicinanze dell'aerogeneratore, si vede la presenza di tre recettori, di cui solamente due sono stati valutati (distanti 239 metri e 299 metri) trascurando il terzo recettore che dista circa 140 metri (foglio 3 - particella 390). Occorre pertanto indicare le motivazioni, anche per mezzo di documentazione rilasciata dall'autorità competente, Comune, per le quali è possibile trascurarlo. In concomitanza della suddetta documentazione, occorre allegare la scheda tecnica dell'aerogeneratore, giustificando il cambiamento di scelta della velocità di rotazione da 29 giri/m a 24 giri/min;
 3. Esaminata la documentazione integrativa caricata dal proponente sul portale istituzionale “sistema.puglia.it” ed in particolare la “Relazione di previsione dell'impatto acustico dell'impianto” - rev.01 - marzo 2015,

si esprime, per gli aspetti di competenza, una valutazione tecnica favorevole. Si prescrive che, qualora in fase di esercizio siano lamentati disturbi dovuti al rumore emesso dagli aerogeneratori, da parte di ricettori sensibili, sarà cura del gestore, su richiesta del comune, procedere alla valutazione della problematica tramite l'esecuzione di accertamenti tecnici da condursi con le modalità indicate dal documento ISPRA "Linee Guida per la valutazione ed il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici".

Si rileva che la Forturon Srl, con nota acquisita al prot. n. 2144 del 01/06/2016, ha trasmesso l'attestazione di avvenuto deposito delle suddette integrazioni presso l'ARPA Puglia in data 31/05/2016;

- **SNAM Rete Gas SpA** – prot. n. 314 del 18/12/2014: comunica che "confermiamo la presa visione degli elaborati di progetto allegati al portale della Regione Puglia e vi facciamo presente che nelle aree interessate dal progetto non sono presenti ns. metanodotti";

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.FF. di Foggia** - prot. n. 11961 del 30/12/2014: comunica che "gli impianti di produzione di energia elettrica fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.

Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento".

Rilevato altresì che:

- alla luce del dissenso espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n. 716 del 20/01/2015, successivamente confermato con nota prot. n. 2441 del 19/02/2015, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 4137 del 15/10/2015, provvedeva alla rimessione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater della L. n.241/90; nella medesima nota, alla quale erano allegati tutti i pareri confluiti nella conferenza di servizi, si evidenziava che il Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia, in virtù della delega attribuita con D.G.R. n. 2766 del 14/12/2010, riteneva di non doversi esprimere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento, atteso che l'area interessata risultava compresa in un ambito territoriale esteso di tipo "E" e non sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 134 o 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DICA), con nota prot. n. 29432 dell'11/11/2015, comunicava a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di Autorizzazione Unica l'indizione di una riunione istruttoria per il giorno 17 novembre 2015, successivamente rinviata al giorno 02/12/2015;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 4972 del 01/12/2015, trasmetteva al DICA le proprie valutazioni in merito procedimento de quo, al fine di fornire un contributo istruttorio alla riunione indetta per il giorno 02/12/2015;
- il DICA, con nota prot. n. 31071 del 03/12/2015, trasmetteva a tutte le Amministrazioni coinvolte il verbale della riunione di coordinamento tenutasi in data 02/12/2015;
- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 3255 del 17/02/2015, comunicava che era stato deliberato di "consentire la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, nel limite di un solo aerogeneratore della potenza elettrica di 0,8 MW, sito nel Comune di Orta Nova (FG), località "Podere Michieletto", a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni indicate dagli enti che nel procedimento hanno espresso valutazioni positive sull'opera in argomento";
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 651 del 23/02/2016, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo di aver preso atto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, invitava la Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme

a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante della Società e dei progettisti in ordine al medesimo progetto approvato; con la medesima nota si invitava preliminarmente la Società a voler riscontrare la nota di ARPA Puglia – DAP di Foggia prot. n. 63180 del 04/11/2015;

- la Società Forturon S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 871 dell'11/03/2016, comunicava il subentro nella titolarità dell'iniziativa proposta dalla Fortore Agroenergie S.r.l. in virtù di una scrittura privata con la quale la cedente trasferiva alla cessionaria la STMG, i pareri, nulla osta, autorizzazioni e progetti in corso;
- in data 11 ottobre 2016 è stato sottoscritto dalla Società Forturon S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Orta Nova ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio; in pari data la Società ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi nonché una relazione tecnica aggiornata da cui si è preso atto della riduzione di potenza elettrica da 0,8 MW originariamente proposti a 0,2 MW, modificando in riduzione le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'aerogeneratore;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Programmazione Acquisti della Regione Puglia, in data 13 ottobre 2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 018651.

Rilevato infine che:

- la Società, in data 31/01/2013, richiedeva l'attivazione della procedura per l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i.;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, in data 27/06/2016, trasmetteva l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo" alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., per il quale non pervenivano osservazioni.

La Società Forturon S.r.l, con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN) Piazza Risorgimento, 19 - Cod. Fisc./P.IVA n. 01383550629, con note acquisite ai prott. n. 2144 del 01/06/2016 e n.2301 del 15/06/2016, ha trasmesso:

- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società Forturon S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché a trasmettere gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Forturon S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al

rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 02.04.2014;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 11 ottobre 2016 dalla Società Forturon S.r.l.

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/01/2016, notificata con nota prot. n. 3255 del 17/02/2016, la quale a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, comunicava che era stato deliberato di "consentire la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, nel limite di un solo aerogeneratore della potenza elettrica di 0,8 MW, sito nel Comune di Orta Nova (FG), località "Podere Michieletto", a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni indicate dagli enti che nel procedimento hanno espresso valutazioni positive sull'opera in argomento";
- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente determinazione.

ART. 2)

Di prendere atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del del 28/01/2016, notificata con nota prot. n. 3255 del 17/02/2016, rilasciando l'Autorizzazione Unica alla Società Forturon S.r.l, con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN) Piazza Risorgimento, 19 - Cod. Fisc./P.IVA n. 01383550629 - di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,2 MW (n.1 aerogeneratore)** sito nel Comune di **Orta Nova** (FG) in località "Podere Michieletto":

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento Gauss-Boaga (Fuso Est)	
	E	N
1	2587247	4578418

- un cavidotto interrato BT di lunghezza pari a circa 50 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna;
- n. 1 cabina di consegna BT/MT;
- un cavidotto interrato di lunghezza pari a circa 30 metri per il collegamento della cabina di consegna con il sostegno di derivazione;
- un nuovo sostegno di linea MT predisposto per la derivazione;
- una linea aerea Cu 25 mm² di lunghezza pari a circa 300 m per la connessione in derivazione dalla linea MT "Trionfo".

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. "sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".

ART. 4)

La Società Forturon S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ai sensi del D.M. 23/06/2016;

- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater commi 1 e 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare

alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA